



ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 34 DEL 20/05/2020

Proposta ===== - ===== N. ==== DEL =====

ESTRATTO	
OGGETTO	Mercato settimanale. Determinazioni.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p style="text-align: center;">SI ORDINA e DISPONE</p> <p>Sulla base di quanto evidenziato nel presente atto il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale anche ai fini della cd. motivazione per relationem quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Confermare le determinazioni precedentemente assunte in materia dei cd. mercatini degli agricoltori;2) Attivare, sulla base dell'istruttoria effettuata da parte dei competenti uffici sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, il mercato settimanale di via caduti di Nassiriya nei termini e nelle forme successivamente indicate;3) Adottare per il mercato settimanale le sotto indicate misure:<ol style="list-style-type: none">a) Misure generali<ul style="list-style-type: none">- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi

	<p>devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande; - Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro; - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti; - <i>Sulla base delle predette misure generali, si esplicita quanto segue:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; ▪ dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie); ▪ dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione; ▪ l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 07,30; ▪ che le operazioni di chiusura del mercato compreso lo smontaggio dei banchi dovranno avvenire entro le ore 15,30 e che il posteggio dovrà essere lasciato pulito e libero da qualunque tipologia di rifiuti; ▪ l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà regolamentato da apposito personale di Polizia Municipale e dei volontari della locale Protezione Civile; ▪ la Polizia Locale è inoltre incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita; ▪ Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere
--	---

	<p>temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato <p>b) Misure a carico del titolare di posteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico. A tal fine si autorizza al montaggio dei banchi espositivi nella misura di 7 metri lineari invece che dei classici 8 metri lineari, in modo da garantire la distanza di un metro tra i vari espositori; - In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. <p>c) Misure a carico utenti mercati:</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 dell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, trattandosi di luoghi al pubblico o aperti al pubblico, tutti gli utenti sono tenuti, oltre a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare "mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso".</p> <p>4) Sottoscrizione da parte dei venditori della dichiarazione di impegno, senza la quale i venditori non saranno autorizzati a montare;</p>
--	---

SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020, l'applicazione delle sotto indicate sanzioni:

1) Operatori area mercatale:

Si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad € 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la sospensione del posteggio assegnato per 5 gg.

2) Utenti mercato:

Coloro che non rispettano la misura del distanziamento e/o non mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, la sanzione da irrogare è pari ad € 400,00.

SI INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

SI DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Palermo;
- Locale stazione dei CC;
- Comando Provinciale GdF;
- Polizia Locale di Capaci;
- Dirigente Settore Attività Produttive;
- Protezione Civile Comunale;
- Presidenza Regione Siciliana.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo pretorio informatico, entra in vigore a decorrere dal 20 maggio 2020 e avrà efficacia fino a 7 giugno 2020, salvo proroga, fermo restando che la stessa può essere modificata, revocata e/o rettificata per sopravvenute evenienze di interesse pubblico correlata al fenomeno emergenziale.